



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

IL TEMA DEL MESE

SETTEMBRE 2018

LE SCADENZE

17/09/2018

- Termine di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel II trimestre 2018 (questa scadenza potrebbe subire variazioni).

25/09/2018

- Termine di presentazione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di agosto 2018 da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile (è prevista la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti).

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Settembre 2018 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

La deducibilità dei premi assicurativi relativi agli amministratori in regime d'impresa

La deducibilità dei premi che sono pagati dalle società per assicurare il caso di morte dell'amministratore o di altre figure chiave aziendali (c.d. "polizze assicurative key men") è da sempre oggetto di una vivace discussione interpretativa e deve essere inquadrata nel più ampio dibattito relativo all'inerenza dei costi in regime d'impresa.

LA DEDUCIBILITA' DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI IN REGIME D'IMPRESA

La deducibilità dei premi che sono pagati dalle società per assicurare il caso di morte dell'amministratore o di altre figure chiave aziendali (c.d. "polizze assicurative *key men*") è da sempre oggetto di una vivace discussione interpretativa e deve essere inquadrata nel più ampio dibattito relativo all'inerenza dei costi in regime d'impresa.

1. Le posizioni dell'Agenzia delle Entrate e della dottrina

Sulla questione, per quanto riguarda le prese di posizioni ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, è possibile registrare un solo con precedente con valenza interpretativa piuttosto limitata. Si tratta, infatti, della risposta della Direzione Regionale delle Entrate (Regione Piemonte) ad un quesito del febbraio 2005 in cui è stato affermato che: *"i costi sostenuti ... a fronte del pagamento dei premi per le polizze assicurative non possono essere considerati funzionali alla produzione del reddito"*.

Per converso, la dottrina si è sempre schierata a favore della deducibilità dei premi. Al riguardo, si richiamano due documenti, ovvero:

- **la Norma di Comportamento ADC di Milano n. 154 del 14 gennaio 2004**, in cui è stata sostenuta la deducibilità dei premi assicurativi nella considerazione che *"il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono eventi forieri di conseguenze sfavorevoli per la società" a causa della perdita delle capacità professionali di cui il professionista è portatore*;
- **il Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 14 del 4 aprile 2012**, in cui è stato osservato che: *"il premio non costituisce (ovviamente) compenso in natura per il dipendente e, quindi, non rientra nella sua base imponibile, poiché quest'ultimo non beneficia di alcun arricchimento patrimoniale dal momento che l'indennizzo è incassato dal datore. Per quest'ultimo l'indennizzo percepito costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, mentre i premi pagati si ritiene possano essere dedotti dal reddito e dalla base imponibile Irap in quanto inerenti"*.

2. La posizione della giurisprudenza

La vicenda è stata oggetto di diverse pronunce anche in giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario affermando i seguenti principi:

- *"le norme sulla deducibilità dei costi e degli oneri hanno un ben preciso e limitato ambito di applicazione, nel senso che la deducibilità stessa è sempre condizionata ad una stretta inerenza dei costi e degli oneri all'attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito. E per quanto si possa estendere la portata di questo concetto, non può accedersi alla tesi che la spesa costituita dal pagamento del riscatto per la liberazione di un dirigente possa annoverarsi tra quelle funzionali alla produzione del reddito"* (Cassazione, 11/08/1995 n. 8818);

Le interpretazioni a favore della deducibilità dei premi

Gli orientamenti a sfavore della Corte di Cassazione

- *“non sono deducibili per il datore i costi relativi all’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di dirigente, di impiegato e di quadro, laddove, al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento sia di esclusiva spettanza del datore. tali costi, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono tuttavia deducibili in quanto non riconducibili ai ricavi o proventi aziendali” (Cassazione, 30/12/2009 n. 20084).*

Come è agevole vedere, le fattispecie sopra citate non riguardano esattamente i premi per le assicurazioni sulla vita, ma sono pronunce che vengono spesso richiamate e utilizzate dai verificatori per negare la deduzione del relativo costo.

La sentenza più recente, palesemente sfavorevole alla deduzione, è stata emanata dalla **CTR della Lombardia nella sentenza 615/01/2018**; con riferimento ai premi relativi alle polizze assicurative sottoscritte da una società per coprirsi dall’evento morte del proprio amministratore (c.d. “polizze key man”), è stato affermato che: *“non sono deducibili i premi per polizze vita per il caso morte dell’amministratore in quanto non inerenti, non essendoci alcun rapporto di causalità diretta tra l’evento morte e l’attività d’impresa”*.

Non è, tuttavia, possibile concludere che questa sentenza abbia un valore dirimente. Infatti, nella giurisprudenza di merito si registrano almeno due precedenti, in tempi altrettanto recenti, in cui le commissioni tributarie si sono espresse in modo diametralmente opposto, ovvero:

Le interpretazioni a favore delle Commissioni Tributarie

- **la CTP Agrigento 27/04/2015 n. 1840/7/15** (*“sono deducibili in capo alla società i premi pagati per la polizza relativa al rischio di morte dell’amministratore soltanto qualora la sopravvivenza in vita dell’assicurato assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica. In linea di principio, possono essere inclusi tra i costi deducibili le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e, tra queste, anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali per il proseguimento dell’attività”*);
- **la CTR Veneto 09/11/2016 n. 1183/2/16 e CTR Veneto 10/02/2016 n. 216** (*“i premi assicurativi pagati dalle società per assicurare il rischio morte dell’amministratore o di altre figure apicali dell’azienda sono deducibili in quanto inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa”*).

Queste pronunce possono, quindi, essere validamente utilizzate dalle imprese per opporsi a eventuali contestazioni. Inoltre, ad ulteriore conferma della deducibilità dei premi, si consideri che ormai da tempo le interpretazioni e la giurisprudenza riservano alla nozione di inerenza una valenza “allargata”, nel senso che tutti i costi sostenuti dall’impresa a fronte di ricavi, anche solo potenziali, devono essere considerati inerenti e pertanto deducibili (in tal senso si vedano le **sentenze 11/01/2018 n. 450 e 09/02/2018 n. 3170 della Corte di Cassazione**).

Questa linea interpretativa dovrebbe risultare applicabile anche ai premi assicurativi.

Per questo motivo si può ritenere che questi premi siano legittimamente deducibili nella determinazione del reddito di impresa, a maggior ragione nei casi in cui la società risulti beneficiaria della polizza e quindi, a fronte dell’evento assicurato, percepisca anche materialmente un provento (da tassare) in capo alla stessa.

Stante la situazione di incertezza creatasi nel tempo, la vicenda non potrà che investire la Corte di cassazione. In particolare, soltanto dalle future pronunce di questo organismo si potranno ricavare principi di comportamento meno aleatori rispetto a quelli attuali.